



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi

## Deliberazione della Giunta

n. 2666 del 07.08.2006

Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: Procedimento di restituzione delle somme indebitamente versate alla Regione Veneto per la sanatoria di illeciti edilizi ai sensi della L.R. 5 novembre 2004 n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio"

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"La L.R. 5 novembre 2004 n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio", in attuazione di quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, disciplina le condizioni, i limiti e le modalità per l'applicazione della sanatoria edilizia in considerazione delle caratteristiche del territorio della Regione del Veneto.

L'art. 4 della L.R. 5 novembre 2004 n. 21 ha stabilito l'incremento del 5 per cento della misura dell'oblazione prevista dal D.L. n. 269/2003 e l'incremento del 10 per cento per gli illeciti realizzati in aree soggette ai vincoli di cui all'art. 32 della l. n. 47 del 1985.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5 novembre 2004 n. 21, la Regione destina le somme così introitate alle politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti dall'art. 23 della l. n. 47 del 1985.

In considerazione delle istanze di restituzione di somme erroneamente versate già pervenute, e in relazione altresì al rigetto da parte dei Comuni delle istanze di condono non ritenute ammissibili, si rende ora opportuno stabilire che la restituzione degli importi è disciplinata secondo la seguente procedura:

- Nel caso di rigetto dell'istanza di condono, gli interessati, entro il termine di 36 mesi, come previsto dall'art. 35, XVIII co., della legge 47/85 decorrenti dalla data di comunicazione del mancato accoglimento dell'istanza di condono, potranno chiedere la totale restituzione della somma di cui all'art. 4 della L.R. 5 novembre 2004, n. 21, con istanza rivolta al Presidente della Giunta e corredata di copia fotostatica della documentazione comprovante l'avvenuto versamento, unitamente alla copia della determinazione di rigetto da parte del Comune.

Tale istanza dovrà essere redatta *in carta semplice* secondo l'allegato modello (**Allegato A**) e inviata per lettera raccomandata alla Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio – Direzione Urbanistica – Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia.

La competente Direzione provvederà a chiedere per iscritto al Comune, al quale è stata presentata la domanda di condono, la tipologia degli abusi commessi dall'istante e l'esatto calcolo dell'oblazione, comunicando all'interessato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

- Nel caso di somme non dovute o versate in eccesso per errore materiale, entro il termine di 36 mesi previsto dall'art. 35, XVIII co., della legge 47/85 decorrenti dalla data del

versamento se l'oblazione è pagata in un'unica soluzione, ovvero dalla data dell'ultimo versamento in caso di pagamento rateizzato, gli interessati potranno chiedere la restituzione della somma erroneamente versate a vario titolo, con istanza rivolta al Presidente della Giunta, redatta *in carta semplice* secondo l'allegato modello (**Allegato B**) e inviata con lettera raccomandata alla Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio – Direzione Urbanistica – Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia, allegando copia fotostatica dell'avvenuto versamento.

Il rimborso verrà disposto con Decreto del Dirigente responsabile della Direzione Urbanistica, dopo aver acquisito la conferma del rigetto dell'istanza, ovvero del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art.32 della Legge 24.11.2003, n. 326 e della Legge Regionale 5 novembre 2004, n. 21.

La Direzione Urbanistica si riserva la facoltà di richiedere all'interessato di fornire la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dell'oblazione (documentazione che può essere fornita dall'Ente Poste o dalla Banca interessata).

Attesa la natura sanzionatoria dell'oblazione, non si darà luogo a rimborso per somme inferiori a 16,53 euro, ai sensi dell'art. 6, LR 26 novembre 2004 n. 29.

In ogni caso non saranno corrisposti gli interessi.

Al rimborso si procederà con l'invio di un assegno circolare non trasferibile con validità semestrale nel luogo di residenza o sede amministrativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le leggi:

L. 28 febbraio 1985, n. 47;

L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003 n. 326;

D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2004, n. 191;

L.R. 5 novembre 2004, n. 21;

L.R. 26 novembre 2004, n. 29.

#### DELIBERA

1. di stabilire che la restituzione degli importi a seguito di rigetto delle istanze di condono presentate a norma della L.R. 5 novembre 2004, n. 21 e delle leggi ivi richiamate, o per errore materiale nel versamento di quanto versato in relazione all'istanza di sanatoria edilizia, dovrà seguire la procedura descritta in premessa;
2. di approvare l'**Allegato A** "Domanda di rimborso, per rigetto istanza di sanatoria edilizia", che forma parte integrante del presente atto;
3. di approvare l'**Allegato B** "Domanda di rimborso, per quanto erroneamente versato alla Regione Veneto in relazione all'istanza di sanatoria edilizia", che forma parte integrante del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 8.5.1989, n. 14, art. 2.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
- Dott. Antonio Menetto -

IL PRESIDENTE  
- On. Dott. Giancarlo Galan -